

**DCO 27/11**

**SISTEMA DEL GAS NATURALE**

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ PRESSO I  
PUNTI DI ENTRATA O USCITA DELLA RETE INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI ED I  
TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE, IN MATERIA DI CORRISPETTIVI PER SCOSTAMENTO  
NONCHÉ IN MATERIA DI CORRISPETTIVO VARIABILE DI STOCCAGGIO**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

*21 luglio 2011*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) relativamente all'introduzione di modifiche alla regolazione in materia di allocazione della capacità di trasporto presso i punti di entrata o uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi ed i terminali di rigassificazione, in materia di corrispettivi per scostamento ed in materia di corrispettivi variabili di stoccaggio.*

*Le proposte illustrate nel presente documento sono state sviluppate in continuità con quanto già rappresentato nei precedenti documenti per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10 e 2 dicembre 2010, DCO 45/10 e con quanto disposto con le deliberazioni dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, e 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 .*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la completezza, la coerenza e l'adeguatezza delle misure proposte e di rappresentare le eventuali criticità che dovessero rilevare nell'adozione delle misure.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 9 settembre 2011. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire agli indirizzi sotto riportati tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Mercati  
Unità dispacciamento trasmissione trasporto e stoccaggi**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.284/290  
fax 02.655.65.265  
e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## Indice

1	Introduzione .....	4
2	Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi ed impianti di rigassificazione .....	4
	2.1 <i>Modifiche ed integrazioni alla disciplina del trasporto</i> .....	5
	2.2 <i>Modifiche ed integrazioni alla disciplina del servizio di rigassificazione e del         servizio di stoccaggio</i> .....	7
3	Modifiche alla disciplina dei corrispettivi per scostamento.....	8
4	Modifiche in materia di applicazione del corrispettivo variabile di stoccaggio e dei consumi di stoccaggio .....	10
5	Tempistiche di entrata in vigore ed aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione.....	12

## **1 Introduzione**

1. Con la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11) l'Autorità ha rinnovato la disciplina del servizio di bilanciamento del gas naturale introducendo un nuovo sistema di approvvigionamento delle risorse basato su criteri di mercato. La deliberazione ARG/gas 45/11 costituisce un primo esito del procedimento per la complessiva riforma del mercato del gas naturale, avviata dall'Autorità con il documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, e successivamente approfondita con le consultazioni di cui ai documenti 26 luglio 2010, DCO 25/10, (di seguito: DCO 25/10) e 2 dicembre 2010, DCO 45/10, (di seguito: DCO 45/10).
2. Il DCO 25/10 delineava un percorso di evoluzione coordinata dei vari aspetti della regolazione dei servizi gas, da realizzare con interventi successivi, funzionale al completo sviluppo del mercato del gas e coerente con le previsioni della normativa comunitaria contenuta nel c.d. terzo pacchetto energia. Nel documento si prevedeva che ciascuno degli aspetti in esso trattati sarebbe stato oggetto di ulteriori successive consultazioni al fine di valutarne gli aspetti implementativi più di dettaglio.
3. Il tema trattato nel DCO 25/10 che si intende approfondire nel presente documento è quello della modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto, oggetto del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09. Il presente documento si concentra in particolare:
  - nel successivo capitolo 2 sulla allocazione della capacità di trasporto presso i punti di entrata/uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi ed i terminali di rigassificazione (tema ripreso, successivamente al DCO 25/10, anche nel DCO 45/10 ed al comma 13.3 della deliberazione ARG/gas 45/11);
  - nel successivo capitolo 3 sulla disciplina dei corrispettivi per scostamento.
4. Nel successivo capitolo 4 si presenta una possibile di revisione della disciplina in materia di corrispettivo variabile di stoccaggio funzionale a risolvere alcune criticità connesse all'introduzione del nuovo sistema di bilanciamento di merito economico.

## **2 Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi o impianti di rigassificazione**

5. Nel DCO 25/10 l'Autorità esprimeva l'orientamento di modificare i criteri di conferimento delle capacità di trasporto per i punti di entrata/uscita dallo stoccaggio per prevedere, in analogia a quanto avviene per i terminali di rigassificazione, che tale capacità sia conferita alle imprese di stoccaggio e che i relativi costi siano recuperati nei corrispettivi per il servizio di stoccaggio.
6. Dalle osservazioni ricevute in risposta al DCO 25/10, è emersa una generale condivisione di tale orientamento e lo stesso è stato approfondito nell'ambito della consultazione in materia di bilanciamento di cui al DCO 45/10.
7. Come rilevato nel DCO 45/10, la modifica dei criteri di conferimento delle capacità per i punti di entrata/uscita dallo stoccaggio non costituisce un elemento del nuovo sistema di bilanciamento di mercato, ma la sua introduzione è finalizzata alla semplificazione della gestione delle capacità in tali punti e si rende tanto più opportuna quanto più assume rilevanza l'esigenza di un accesso flessibile allo stoccaggio, su base anche di breve

periodo ed inframensile, che sorge con l'introduzione del nuovo sistema di bilanciamento e lo sviluppo del mercato.

8. L'impostazione evidenziata nel DCO 45/11 comporta per l'impresa di stoccaggio l'obbligo, nell'ambito del servizio di stoccaggio, di riconsegnare il gas naturale ai propri utenti in un punto "a valle" dell'interconnessione tra il sistema di stoccaggio e la rete di trasporto.
9. Da tale assetto segue:
  - il diritto degli utenti a ottenere la riconsegna "a valle" dell'interconnessione (nel rispetto delle previsioni del codice di rete di trasporto), quale prestazione essenziale offerta nell'ambito del servizio di stoccaggio;
  - il diritto dell'impresa di stoccaggio al riconoscimento, da parte dei propri utenti, dei costi da essa sostenuti per l'esecuzione del contratto di trasporto, che si perfeziona con il conferimento della capacità nell'interconnessione;
  - la responsabilità dell'impresa di stoccaggio – nei confronti dei propri utenti – di adempiere alle obbligazioni che discendono dal predetto contratto di trasporto, con la conseguenza che in caso di inadempimento dell'impresa di stoccaggio, la medesima impresa non avrà titolo, in generale, a ottenere dagli utenti il rimborso delle somme eventualmente dovute all'impresa di trasporto in conseguenza dell'inadempimento.
10. Nel dare un assetto organico alla materia si ritiene che l'intervento dell'Autorità non sia limitato all'ambito del servizio di stoccaggio, ma dovrà riguardare per le integrazioni necessarie anche l'ambito del servizio di rigassificazione. In particolare l'intervento incide sia sulla disciplina in materia di trasporto contenuta nella deliberazione n. 137/02 che sulla disciplina in materia di stoccaggio e rigassificazione (contenuta rispettivamente nelle deliberazioni n. 119/05 e 167/05).

### ***2.1 Modifiche ed integrazioni alla disciplina del servizio di trasporto***

11. In materia di trasporto le modifiche ed integrazioni riguardano in particolare la definizione:
  - a. delle modalità di conferimento della capacità di trasporto alle imprese di stoccaggio;
  - b. delle procedure che consentano la consegna del gas naturale fra le imprese di stoccaggio o rigassificazione e i propri utenti, nonché del punto della rete dove avviene tale consegna.
12. Con riferimento alla precedente lettera a. si ritiene opportuno prevedere, in analogia a quanto già avviene per i terminali di rigassificazione, che la richiesta di conferimento della capacità di trasporto sia presentata, nei punti di entrata e di uscita interconnessi con gli stoccaggi, dalle relative imprese di stoccaggio. La richiesta di capacità da parte delle imprese di stoccaggio e di rigassificazione, essendo funzionale all'erogazione del servizio ai propri utenti, dovrà essere formulata tenendo conto della capacità di stoccaggio e di rigassificazione conferita agli utenti stessi.
13. In relazione al punto b. si osserva che per i terminali di rigassificazione il punto di riconsegna del gas naturale è stato identificato, nell'ambito dei codici di rigassificazione, presso il PSV. Tuttavia tale soluzione presenta tre criticità. La prima è connessa alla gestione delle riconsegne che si configura alla stregua di transazioni fra terminale di rigassificazione e propri utenti e non, più appropriatamente, come allocazione agli utenti del gas immesso in rete.

La seconda riguarda la prospettiva di evoluzione del sistema di bilanciamento del gas verso l'introduzione di strumenti funzionali alla risoluzione di eventuali congestioni della rete e all'approvvigionamento, anche ai fini dell'efficienza complessiva del sistema, di risorse di bilanciamento localizzate per cui risulta rilevante il punto di immissione/prelievo del gas naturale.

La terza criticità è connessa al profilo delle responsabilità delle imprese di stoccaggio e rigassificazione. Infatti l'individuazione del punto di riconsegna o consegna in un punto della rete diverso dal punto di interconnessione tende ad allargare il perimetro delle responsabilità di tali imprese ad attività diverse rispetto a quelle proprie ed oltre ai limiti necessari per dare attuazione al diritto degli utenti a ottenere la riconsegna immediatamente "a valle" dell'interconnessione.

14. In base a quanto sopra rappresentato, risulta opportuno che:
  - a. la riconsegna o la consegna del gas naturale fra imprese di rigassificazione (o stoccaggio) ed utenti avvenga dopo l'immissione nella o prima del prelievo dalla rete da parte delle imprese di stoccaggio e rigassificazione in un punto che, nell'ambito della rete dei gasdotti, può essere identificato nel corrispondente punto di uscita o entrata della rete nazionale dei gasdotti;
  - b. i quantitativi allocati agli utenti nel bilancio di trasporto siano individuati ripartendo i quantitativi immessi o prelevati presso tali punti sulla base di procedure definite in coordinamento con le imprese di stoccaggio e rigassificazione in analogia con quanto avviene presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, anziché sulla base di transazioni registrate presso il PSV.
15. La definizione delle procedure di cui al punto b precedente può trovare attuazione nell'ambito delle modifiche dei codici di rete di trasporto. Si ritiene quindi di integrare la deliberazione n. 137/02 con specifiche previsioni che impongano all'impresa di trasporto di prevedere nel proprio codice di rete le procedure funzionali a disciplinare la consegna e la riconsegna tra le imprese di stoccaggio, ovvero le imprese di rigassificazione, ed i rispettivi utenti dei quantitativi di gas oggetto dei servizi di stoccaggio e rigassificazione.
16. L'assetto sopra prospettato implica che il soggetto che consegna (o cui viene riconsegnato) il gas alla (o dalla) impresa di rigassificazione o stoccaggio sia anche utente del servizio di trasporto e assuma le responsabilità derivanti dall'accesso al medesimo servizio e al servizio di bilanciamento indipendentemente dal fatto che abbia capacità conferita in altri punti della rete di trasporto<sup>1</sup>.
17. Anche in considerazione di quanto rappresentato al punto 13, si ritiene che la coerente definizione dell'assetto delineato comporti una ripartizione delle responsabilità nei confronti dell'impresa di trasporto che prevedano che:
  - a. l'impresa di rigassificazione o stoccaggio sia responsabile degli adempimenti e titolare dei diritti del contratto di trasporto funzionali all'immissione (o al prelievo dalla) in rete che comprendono la programmazione e il rispetto dei parametri di qualità e di pressione;
  - b. l'utente cui il gas è consegnato sia responsabile degli adempimenti che insorgono al momento dell'immissioni in rete che riguardano il pagamento dei corrispettivi

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui non abbia capacità conferita presso punti della rete di trasporto, ovviamente, l'utente del servizio di trasporto per le immissioni (o i prelievi) presso l'interconnessione con gli impianti di stoccaggio o i terminali di rigassificazione, dovrà riconsegnare (o prendere in consegna) il gas presso il PSV.

variabili di trasporto e i quantitativi a copertura dei consumi della rete di trasporto, nonché degli adempimenti connessi al servizio di bilanciamento.

## **2.2 Modifiche ed integrazioni alla disciplina del servizio di rigassificazione e del servizio di stoccaggio**

18. Le modifiche e integrazioni alla disciplina del servizio di rigassificazione e del servizio di stoccaggio (deliberazioni n.119/05 e n.167/05) che derivano dall'assetto sopra esposto riguardano:
  - a. l'individuazione del punto di riconsegna e consegna (di cui si è già discusso nei precedenti punti da 12 a 15) del gas oggetto del servizio;
  - b. le modalità di ripartizione tra gli utenti dei costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio e rigassificazione per la capacità di trasporto.
19. In particolare, relativamente alla precedente lettera b., posto che le imprese di stoccaggio e di rigassificazione richiedono capacità di trasporto in funzione della capacità conferita ai propri utenti, si ritiene che il corrispettivo di capacità di trasporto sia ripartito fra gli utenti del servizio di rigassificazione o di stoccaggio in funzione della quota di capacità di stoccaggio e rigassificazione di cui ciascun utente dispone nel periodo al quale il corrispettivo si riferisce. Tale ripartizione dovrà tenere conto di eventuali cessioni o scambi intervenuti nel corso del medesimo periodo.
20. Le modalità applicative dei criteri di ripartizione dei costi si ritiene debbano trovare definizione applicativa nei codici di rigassificazione e stoccaggio, dove potranno essere tenute in considerazione le specificità dei servizi offerti.
21. Occorre inoltre precisare, con riferimento all'accesso ai servizi di stoccaggio e rigassificazione nella sua attuale configurazione, la necessità, evidenziata al precedente punto 16, che l'utente dei servizi di stoccaggio o di rigassificazione sia anche utente del servizio di trasporto. Nei codici di stoccaggio e rigassificazione sono pertanto previsti per gli utenti di stoccaggio e gli utenti della rigassificazione obblighi funzionali alla fluida esecuzione della consegna o della riconsegna del gas naturale che, sebbene non siano un requisito per l'accesso ai medesimi servizi, costituiscono impegni che l'utente deve rispettare per tutta la durata del contratto. In particolare:
  - a. l'utente dello stoccaggio è tenuto a garantire la disponibilità di una capacità di trasporto presso il punto di interconnessione con il sistema di stoccaggio adeguata agli impegni assunti;
  - b. l'utente della rigassificazione deve essere abilitato ad operare presso il punto di scambio virtuale, anche se non è utente del servizio di trasporto.
22. Rispetto all'esistente situazione, l'introduzione dell'assetto prospettato subordina l'accesso ai servizi di stoccaggio e di rigassificazione al preventivo – o quanto meno contestuale – accesso al servizio di trasporto e bilanciamento. Tale nuova impostazione fa venire meno l'esigenza posta a base dell'attuale obbligo per l'utente (dello stoccaggio) di garantire la disponibilità di adeguata capacità presso il punto di interconnessione (in quanto questo compito è attribuito all'impresa che gestisce il servizio) e (per il servizio di rigassificazione) di essere abilitato ad operare al PSV.
23. Ai fini di promuovere l'accesso efficiente ai servizi di stoccaggio e rigassificazione si ritiene opportuno prevedere che l'accesso ai servizi di stoccaggio e rigassificazione comporti, ove il richiedente non sia già utente del trasporto, l'automatica e contestuale

instaurazione del rapporto contrattuale con l'impresa di trasporto. In altre parole, si tratterebbe di una conclusione di fatto del contratto di trasporto che avverrebbe in forza di specifiche disposizioni dell'Autorità (e in deroga alla disciplina generale), per il solo perfezionarsi delle procedure di accesso ai servizi di stoccaggio (o di rigassificazione). Tale disciplina dovrà essere completata da obblighi che impongono il necessario coordinamento operativo tra imprese di trasporto, responsabile del bilanciamento e imprese di stoccaggio e di rigassificazione.

24. In relazione a questo tema occorre tuttavia tenere presente l'esigenza di consentire l'accesso flessibile al servizio di rigassificazione in considerazione delle specificità di questo approvvigionamento. In particolare l'utente del servizio di rigassificazione potrebbe essere interessato alla cessione o ripartizione dei quantitativi rigassificati, o di parte di questi quantitativi, a terzi soggetti.
25. Un esempio potrebbe essere l'utente spot del terminale che intende assumere i rischi di mercato limitatamente alla fase di approvvigionamento sino alla rigassificazione.
26. Un altro esempio è costituito dall'esigenza di consentire l'accesso al mercato del Gnl con modalità che permettano di ripartirne i rischi su più soggetti. Al riguardo è stato segnalato all'Autorità che la gestione della quantità di gas liquefatto trasportata da una singola nave, soprattutto se di grandi dimensioni come quelle che è in grado di ricevere il terminale di Rovigo, può comportare alcune difficoltà gestibili agevolmente solo da shipper con caratteristiche tecnico-economiche superiori a quelle della maggior parte dei grossisti che operano in Italia. Al fine di superare questa criticità alcuni utenti hanno manifestato l'esigenza di consentire che il prodotto della rigassificazione possa essere ripartito fra diversi soggetti secondo modalità o proporzioni definite al momento dell'accesso al servizio di rigassificazione.
27. Al fine di tutelare l'esigenza dell'accesso flessibile ai terminali di rigassificazione si ritiene che l'impresa di rigassificazione debba consentire agli utenti della rigassificazione di individuare i soggetti cui il gas rigassificato debba essere consegnato secondo modalità e regole di ripartizione individuate nei codici di rigassificazione.
28. In tal caso l'obbligo di essere titolare di un contratto di trasporto è posto in capo al soggetto cui il gas è riconsegnato anche se non utente del servizio di rigassificazione e viene meno per il medesimo utente se i quantitativi rigassificati sono integralmente ripartiti fra soggetti terzi.

### **3 Modifiche alla disciplina dei corrispettivi per scostamento**

29. Nel DCO 25/10 l'Autorità ha segnalato l'esistenza di criticità relative ai criteri di conferimento della capacità di trasporto per i punti di riconsegna corrispondenti a reti di distribuzione. Si segnalava in particolare come il conferimento di capacità di trasporto in tali punti non trovasse più particolari motivazioni in un sistema in cui la capacità di trasporto e di distribuzione corrispondente ai punti di uscita e riconsegna deve comunque essere dimensionata per soddisfare la domanda dei punti di prelievo sottesi. Si prospettava quindi, ferma restando la definizione di corrispettivi che lasciassero inalterati i rischi e la copertura dei costi delle imprese di trasporto, il superamento dell'attuale sistema prevedendo, in alternativa:
  - a. l'eliminazione del processo di conferimento di capacità ai punti di uscita e riconsegna corrispondenti a clienti finali e a reti di distribuzione e l'applicazione di una tariffa di trasporto determinata sulla base delle caratteristiche dei prelievi;

- b. il conferimento della capacità di trasporto alle imprese di distribuzione per valori stabiliti convenzionalmente.
30. Le risposte al DCO 25/10 hanno evidenziato l'interesse sul tema degli utenti del trasporto e della distribuzione che hanno tuttavia manifestato la necessità di ulteriori approfondimenti vista la complessità delle possibili implicazioni.
31. Tali approfondimenti si rendono utili anche in considerazione di una possibile riforma organica delle modalità di conclusione dell'intero contratto di trasporto rispetto alle modalità con cui l'utente acquista diritto a immettere e prelevare gas presso singoli punti della rete.
32. Correlata alla regolazione del conferimento della capacità di trasporto è la disciplina dei corrispettivi per scostamento, contenuta nell'articolo 17 della deliberazione n. 137/02. Essa prevede l'applicazione di corrispettivi ove la quantità prelevata (o immessa) presso un punto di uscita/riconsegna (o di entrata) ecceda la capacità ivi conferita oltre una soglia di tolleranza, al di sotto della quale nessun corrispettivo è applicato.
33. I corrispettivi applicati sono determinati moltiplicando lo scostamento eccedente la tolleranza per il corrispettivo annuale unitario di capacità di trasporto presso il punto ove è avvenuto lo scostamento aumentato secondo un fattore differenziato per ciascun tipo di punto e per l'entità dello scostamento.
34. Rileva inoltre che:
- presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi il corrispettivo è applicato sul massimo scostamento verificatosi nell'anno termico;
  - presso gli altri punti della rete il corrispettivo è applicato sul massimo scostamento verificatosi nel corso di ciascun mese.
35. Nel caso dei punti di uscita e di riconsegna, in base all'esperienza maturata nell'attività di trasporto e come evidenziato da alcuni utenti del servizio, l'attuale disciplina presenta:
- a. addebiti agli utenti non proporzionati ai costi sostenuti dal sistema in relazione al verificarsi dello scostamento né funzionali alla garanzia di stabilità dei ricavi delle imprese di trasporto, già considerata nell'ambito della regolazione tariffaria;
  - b. inefficienza rispetto all'esigenza di programmazione delle capacità di riconsegna della rete di trasporto; in particolare, come ricordato sub 29, per i punti interconnessi con gli impianti di distribuzione la capacità deve essere adeguata a soddisfare la domanda dei clienti sottesi e potrebbe essere più correttamente determinata attraverso il coordinamento tra l'impresa di trasporto e l'impresa di distribuzione;
  - c. inadeguatezza a perseguire una corretta allocazione dei costi della capacità di trasporto in considerazione del fatto che la soglia di tolleranza può essere portata a deduzione della capacità necessaria ai fini della formulazione della relativa richiesta.
36. Un'ulteriore criticità della disciplina dei corrispettivi di scostamento è connessa con le tempistiche con cui è determinato lo scostamento e con quelle con le quali l'utente può adottare le necessarie azioni correttive. Infatti l'utente può avere effettuato uno scostamento per più mesi prima che esso sia determinato e che l'utente possa richiedere il necessario incremento di capacità. Tale circostanza induce rischi per l'utente, e conseguenti costi per il sistema, che possono essere rimossi senza pregiudicare le esigenze tutelate dalla disciplina.

37. Alla luce di quanto sopra illustrato, l’Autorità ritiene opportuna, nelle more della complessiva riforma della disciplina del conferimento e delle tariffe presso i punti di uscita e riconsegna, una revisione della disciplina dei corrispettivi di scostamento che preveda che:
- l’impresa di trasporto applichi anche nei casi di scostamento verificatisi nei punti di uscita e nei punti di riconsegna un corrispettivo calcolato sulla base del massimo scostamento registrato nell’anno anziché nel mese;
  - nel caso in cui, successivamente al verificarsi di uno scostamento dell’utente in un punto, gli sia conferita una capacità incrementale presso il medesimo punto, l’impresa di trasporto consideri il corrispettivo di scostamento versato a deduzione del corrispettivo dovuto per la capacità incrementale conferita, ovvero se inferiore, per la capacità oggetto di scostamento;
  - nei casi di scostamenti che non superino le soglie di tolleranza previste, gli utenti paghino la capacità effettivamente utilizzata in base ai corrispettivi di trasporto in vigore, senza alcuna maggiorazione.
38. Inoltre si ritiene opportuno che al fine di uniformità gestionale le modifiche prospettate valgano anche per i punti di entrata dalla rete pur se le predette criticità assumono in tali punti minore rilevanza.
39. Al fine di garantire la massima coerenza e chiarezza terminologica si provvederà infine a sostituire nei commi 17.4 e 17.4.1 le parole “corrispettivo di bilanciamento” con la definizione “corrispettivo di scostamento”.

#### **4 Modifiche in materia di applicazione del corrispettivo variabile di stoccaggio e dei consumi di stoccaggio**

40. In base alle disposizioni dell’articolo 6 della parte II del testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014<sup>2</sup>, all’utente di stoccaggio:
- a. è applicato un corrispettivo, CVS, in proporzione ai quantitativi erogati ovvero iniettati in ciascun giorno, funzionale alla copertura della componente di ricavo delle imprese di stoccaggio costituita dai costi operativi riconosciuti;
  - b. è attribuito, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, proporzionalmente ai quantitativi a lui allocati, una quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento<sup>3</sup>.
41. L’introduzione del sistema di bilanciamento della deliberazione ARG/gas 45/11 incidendo sulle modalità di gestione dello stoccaggio pone l’opportunità di un’organica revisione della predetta disciplina al fine di migliorarne l’efficienza di gestione e la

---

<sup>2</sup> Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvato con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10

<sup>3</sup> Le modalità di attribuzione di questi oneri sono definite nei relativi codici. Il codice dell’impresa maggiore di stoccaggio prevede che i quantitativi di gas consumati siano attribuiti per ogni giorno gas:

- a. in proporzione ai quantitativi allocati a ciascun utente nel verso di flusso corrispondente a quello del flusso complessivo del sistema registrato nel medesimo giorno, per quanto riguarda l’energia associata ai consumi riferiti al segno del flusso complessivo del sistema;
- b. in proporzione ai quantitativi allocati a ciascun utente (indipendentemente dal segno di flusso), per quanto riguarda l’energia associata ai consumi riferiti al segno opposto a quello di flusso complessivo del sistema.

corrispondenza dei costi variabili all'utilizzo. Nelle more degli approfondimenti allo scopo necessari, che si ritiene debbano essere anche basati sull'esperienza della fase iniziale del sistema di bilanciamento, in questa sede si illustrano alcuni elementi di modifica che si rendono necessari sin dal suo avvio.

42. Il sistema di bilanciamento introdotto con la deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che presso la piattaforma per il bilanciamento siano scambiati quantitativi di gas da erogare o iniettare da/in stoccaggio. In relazione a tali quantitativi troverebbero applicazione il corrispettivo CVS nonché le quote a copertura di consumi. Dei costi ad essi connessi gli utenti abilitati dovrebbero, quindi, tenere conto nella formulazione dei prezzi oggetto delle proprie offerte di acquisto e vendita presso la piattaforma.
43. Al riguardo è bene osservare che i quantitativi scambiati presso la piattaforma contribuiscono alla movimentazione fisica degli stoccaggi limitatamente all'entità necessaria alla copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema. Gli ulteriori quantitativi scambiati si risolvono invece in cessioni equivalenti a scambi di gas in stoccaggio.
44. Quindi, l'applicazione del corrispettivo variabile e l'attribuzione della quota di consumi ai quantitativi scambiati presso la piattaforma da una parte, incidendo sul prezzo di bilanciamento, ne consente la traslazione in capo agli utenti sbilanciati (in relazione agli sbilanciamenti per correggere i quali si è ricorso allo stoccaggio) ma dall'altra risulta critica in quanto determina un onere cui non corrispondono effettivi costi operativi e consumi dell'impresa di stoccaggio e che incide negativamente sull'entità dei quantitativi scambiati sulla piattaforma e sull'efficienza degli esiti dei medesimi scambi.
45. Al fine di risolvere la predetta criticità, l'Autorità ritiene opportuno definire modalità di attribuzione agli utenti del CVS e dei consumi indipendenti dall'entità delle singole offerte eventualmente accettate presso la piattaforma di bilanciamento e che evitino, quindi, l'incorporazione dei relativi costi nei prezzi indicati nelle offerte, fermo restando che il loro recupero avvenga anche in relazione ai quantitativi di sbilanciamento.
46. A tal fine si ritiene che, in luogo del meccanismo attualmente in vigore basato sulla prestazione allocata a ciascun utente, il CVS e le quote di consumi siano attribuiti a ciascun utente in proporzione alla somma algebrica dei quantitativi dal medesimo programmati presso lo stoccaggio, come aggiornati nel giorno gas e senza tener conto dei quantitativi eventualmente derivanti da scambi presso la piattaforma per il bilanciamento, e dei quantitativi di sbilanciamento dell'utente risultanti dal bilancio della rete di trasporto.
47. L'assetto prospettato al punto precedente prevede quindi che a tutti gli utenti del bilanciamento, anche se non sono anche utenti dello stoccaggio, siano attribuite le componenti a copertura dei consumi e del CVS in relazione ai propri sbilanci. Di seguito è illustrato l'orientamento dell'Autorità per la gestione in questo caso.
48. Per quanto riguarda il corrispettivo CVS si ritiene che esso sia applicato dal responsabile del bilanciamento unitamente al corrispettivo di bilanciamento e gli ammontari riscossi versati alle imprese di stoccaggio.
49. Per quanto riguarda i quantitativi a copertura dei consumi occorre considerare che, con l'introduzione del mercato di bilanciamento, non risulta adeguata l'attuale modalità di gestione che prevede che i quantitativi a copertura dei consumi di stoccaggio di competenza di ciascun utente siano dedotti dalla giacenza in stoccaggio del medesimo utente. Infatti posto che in base a quanto illustrato al punto 46, i consumi sono attribuiti in funzione dello sbilanciamento dell'utente ne deriverebbe che anche la giacenza

effettiva dell'utente risulterebbe nota solo dopo la determinazione dello sbilanciamento e quindi dei prelievi. Ciò non consentirebbe di cogliere pienamente un rilevante beneficio del sistema di bilanciamento di cui alla deliberazione 45/11, consistente nella definizione della giacenza dell'utente entro il giorno successivo a quello di movimentazione.

50. La soluzione che l'Autorità intende adottare prevede che i consumi di stoccaggio di competenza di ciascun utente siano considerati consegnati all'impresa di stoccaggio sul sistema di trasporto e si riflettano nell'equazione di bilancio dell'utente analogamente ai prelievi dalla rete di trasporto. In tal modo:
  - a. la variazione di giacenza in stoccaggio dell'utente è determinata sulla base dei soli quantitativi programmati dall'utente e delle transazioni che avvengono nell'ambito della piattaforma del bilanciamento (la somma dei quali corrisponde al termine S dell'equazione di bilancio dell'utente, come precisato al comma 7.2, lettera b), della deliberazione 45/11);
  - b. i consumi di stoccaggio di competenza di ciascun utente del bilanciamento concorrono alla definizione dell'eventuale disequilibrio del medesimo utente nell'ambito dell'equazione di bilancio; ciò rileva in particolare per gli utenti senza capacità di stoccaggio ai quali in tal modo sono attribuiti i costi dei consumi di stoccaggio relativi al proprio sbilancio.
51. L'assetto delineato comporta che lo sbilanciamento complessivo del sistema debba tenere conto anche dei quantitativi complessivamente consumati dagli impianti di stoccaggio, che dovranno pertanto essere sommati (algebricamente) all'energia misurata presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi.

## **5 Tempistiche di entrata in vigore ed aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione**

52. Ai fini di definire le possibili tempistiche di entrata in vigore degli interventi prospettati nel presente documento occorre tenere conto sia delle conseguenti esigenze di aggiornamento dei codici dei servizi interessati (secondo le modalità e tempistiche previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09) che gli effetti della loro introduzione in relazione ad altri processi in corso.
53. Per quanto riguarda l'intervento in materia di capacità presso i punti di entrata ed uscita interconnessi con stoccaggi ed impianti di rigassificazione (presentato al capitolo 2) si ritiene opportuno definirne la data di efficacia in modo che non incida sulle capacità già conferite. Conseguentemente si ritiene che le relative disposizioni debbano trovare applicazione a decorrere dalla prima procedura annuale di conferimento di capacità di trasporto successiva alla loro adozione (conferimento per l'anno termico 2012-2013) e con riferimento alle capacità sottoscritte in esito alla medesima procedura ed alle successive.
54. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di corrispettivi di scostamento (presentate al capitolo 3), se ne propone l'applicazione in corso d'anno termico e con riferimento anche a capacità già conferite. Qualora in esito alla consultazione emergessero criticità relative all'impatto delle nuove disposizioni sui contratti in essere, si potrebbe prevedere, in alternativa, che le stesse si applichino con riferimento alle capacità di trasporto sottoscritte successivamente alla loro adozione.

55. Infine in relazione alle modifiche riguardanti la disciplina dei corrispettivi variabili di stoccaggio si ritiene che esse debbano trovare applicazione contestualmente all'avvio del sistema di bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11.